ENTE DI DIRITTO PUBBLICO



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO TRIUGGIO - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA C.E. 107024

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 26/01/2024

OGGETTO: ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

(REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016) NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION

OFFICER D.P.O.) PERIODO 01/02/2024-31/01/2025 CIG B01BC3A801

IL DIRETTORE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett.d) 147 bis e 183, comma 1, 191 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. 23/11/2011, n. 118;
- lo Statuto del Parco Regionale Valle del Lambro;
- la L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamate:

- la Delibera di Comunità del Parco n. 3 del 04.04.2023 con la quale si approva il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2023-2025;
- la Delibera di Comunità del Parco n. 5 del 04.04.2023 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
 Pluriennale 2023 2025;
- la Delibera del Consiglio di Gestione n. 33 del 06.04.2023 con la quale si approva il piano esecutivo di gestione 2023 e piano delle performance 2023-2025;
- la Delibera del Consiglio di Gestione n. 49 del 11.05.2023 con la quale si approva la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d.lgs 267/2000);
- la Delibera di Comunità del Parco n. 9 del 30.05.2023 con la quale si approva il Rendiconto di gestione
 2022;
- la Delibera di Comunità del Parco n. 10 del 30.05.2023 con la quale si ratifica la variazione di bilancio adottata dal consiglio di gestione in via d'urgenza con deliberazione n. 49 del 11/05/2023;
- la Delibera di Comunità del Parco n. 11 del 30.05.2023 con la quale si approva la seconda variazione di bilancio di previsione 2023/2025;
- la Delibera del Consiglio di Gestione n. 63 del 30.05.2023 con la quale si approva la variazione al piano esecutivo di gestione 2023 parte finanziaria a seguito delle deliberazioni assunte dalla Comunità del Parco di variazione del bilancio 2023/2025;
- la Delibera del Consiglio di Gestione n. 64 del 29.06.2023 con la quale si approva la variazione d'urgenza

- al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d.lgs 267/2000);
- la Delibera di Comunità del Parco n. 14 del 25.07.2023 co con la quale si ratifica la variazione di bilancio adottata dal consiglio di gestione in via d'urgenza con deliberazione n. 64 del 29.06.2023;
- la Delibera di Comunità del Parco n. 15 del 25.07.2023 con la quale si approva l'assestamento generale di bilancio 2023/2025 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la Delibera del Consiglio di Gestione n. 77 del 25.07.2023 con la quale si approva la variazione al piano esecutivo di gestione 2023 parte finanziaria a seguito delle deliberazioni assunte dalla Comunità del Parco di variazione del bilancio 2023/2025;
- la Delibera del Consiglio di Gestione n. 88 del 12.10.2023 con la quale si approva la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d.lgs 267/2000);
- la Delibera del Consiglio di Gestione n. 92 del 09.11.2023 con la quale si approva la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d.lgs 267/2000);
- la Delibera di Comunità del Parco n. 17 del 21.11.2023 con la quale si approva la seconda variazione di bilancio di previsione 2023/2025 adottata dal consiglio di gestione in via d'urgenza con deliberazione n. 88 del 12.10.2023;
- la Delibera di Comunità del Parco n. 18 del 21.11.2023 con la quale si approva la seconda variazione di bilancio di previsione 2023/2025 adottata dal consiglio di gestione in via d'urgenza con deliberazione n. 92 del 09.11.2023;

Atteso che con proprio decreto del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il Ministro dell'interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024;

Atteso che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, l'Ente si trova in esercizio provvisorio;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 che regola l'esercizio e la gestione provvisoria ed in particolare:
- il comma 3 "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222";

- ed il comma 5 "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti"

Premesso che:

 l'art. 37 del Regolamento europeo 2016/679, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;

- che il Regolamento, all'art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni
 dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare
 del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali,
 compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
 partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
 - cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
 - fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
 - riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

Preso atto che, visti i compiti sopra indicati, è necessario che il DPO:

- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico;
- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati e diritto amministrativo;
- abbia un elevato standard deontologico;

Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dipendente in servizio in quanto nessuna figura interna all'Ente risulta provvisto delle necessarie competenze professionali in materia;

Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal regolamento europeo in questione e di individuare un DPO esterno che supporti l'amministrazione nello svolgimento delle seguenti mansioni:

- predisposizione ed aggiornamento dello schema di Regolamento comunale per la gestione della privacy;
- istituzione del Registro delle attività di trattamento da adottare con apposita deliberazione;
- individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d'impatto;
- attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina;
- individuazione delle azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;
- programmazione di sessioni periodiche di consulenza e formazione interna;

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016) NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O.) PERIODO 01/02/2022-31/01/2024 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA – SCELTA DEL CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3035094C5" con cui è stato affidato l'incarico di Data Protection Officer a AGEVOLAIMPRESA DELLA DOTT.SSA LOIACONO;

Considerato:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è
 estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il
 grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione
 del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, trattandosi di
 prestazione che richiede conoscenze riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Considerato che AGEVOLAIMPRESA DELLA DOTT.SSA LOIACONO, Via Trento n. 4, 22063 Cantù (CO), C.F. LCNMGL65R54H558U, P.I. 03779440134, è in possesso di documentate esperienze pregresse nel settore e che ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato;

Considerato che l'importo richiesto per il servizio non risulta superiore ad € 5.000,00 e che, ai sensi dell'art.1, comma 501) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art.1, comma 130) della legge 28 dicembre 2018, n.145 (Legge di stabilità), non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento;

Richiamato l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale la stazione appaltante può procedere, nelle ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), ovvero inferiore ad € 140.000, all'affidamento diretto tramite determina a contrarre, che contenga altresì il fornitore individuato

e le ragioni della scelta, incluso il possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con l'affidamento si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Considerato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo;

Visto il preventivo registrato con protocollo n. 493 del 25/01/2024 pervenuto da AGEVOLAIMPRESA DELLA DOTT.SSA LOIACONO, Via Trento n. 4, 22063 Cantù (CO), C.F. LCNMGL65R54H558U, P.I. 03779440134, per un importo totale di € € 1.500,00 annui, esente IVA;

Ritenuto di affidare a AGEVOLAIMPRESA DELLA DOTT.SSA LOIACONO, Via Trento n. 4, 22063 Cantù (CO), C.F. LCNMGL65R54H558U, P.I. 03779440134, per un importo totale di € 1.500,00 (IVA esente), in quanto l'importo risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Provveduto a verificare la regolarità contributiva del soggetto affidatario DURC protocollo INPS 39017675;

Considerato che si è proceduto ad acquisire, sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Codice identificativo di gara CIG per il soggetto affidatario al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 17/12/2010, per via telematica, CIG n. B01BC3A801;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante, nella fase preventiva della formazione dell'atto, la regolarità amministrativa e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 - bis del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Considerato che la spesa in questione non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto necessaria per garantire il normale funzionamento delle attività dell'Ente e adempiere a specifici obblighi normativi;

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio di adeguamento al nuovo regolamento europeo in materia di privacy e nomina del responsabile D.P.O.;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2. Di adottare la presente la presente "decisione a contrattare in forma semplificata", ai sensi dell'art. 17 comma 2) del D.Lgs. 36/2023 "determinazione a contrattare in forma semplificata" individuando i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
 - finalità: nomina del Responsabile DPO;
 - oggetto: "ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016) NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O.) PERIODO 01/02/2024-31/01/2025";
 - modalità di scelta del contraente: "affidamento diretto ai sensi dell'art. all'art. 50, comma 1, lett. e)
 del D.Lgs. 36/2023;
 - modalità di stipulazione del contratto: mediante apposito "scambio di lettere" nella forma commerciale come previsto dall'art. 32, comma 14), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 3. **Di affidare** la fornitura di cui al punto precedente a:
 - AGEVOLAIMPRESA DELLA DOTT.SSA LOIACONO, Via Trento n. 4, 22063 Cantù (CO), C.F.
 LCNMGL65R54H558U, P.I. 03779440134;
- 4. Di impegnare l'importo totale di € 1.830,00 iva compresa per il servizio sopra descritto in favore di AGEVOLAIMPRESA DELLA DOTT.SSA LOIACONO, Via Trento n. 4, 22063 Cantù (CO), C.F. LCNMGL65R54H558U, P.I. 03779440134, sul capitolo di PEG 3800 "SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO" il tutto nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011, definendo altresì che tale somma diverrà esigibile entro fine anno 2024;
- 5. **Di stabilire** che la liquidazione delle prestazioni eseguite avverrà in osservanza dell'art.3 della L. 13/8/2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG B01BC3A801**) e solo dietro presentazione di regolari giustificativi di spesa ed acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. con esito favorevole o documento sostitutivo;
- 6. **Di dare atto** che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con le limitazioni stabilite dall'art. 163, 3° e 5° comma, del D. Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
- 7. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il ruolo e le funzioni del RUP Responsabile del Procedimento sono attribuite al Direttore;
- 8. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 dello stesso d.lgs.;
- 9. **Di attestare**, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa attinente al presente provvedimento;
- 10. **Di dare atto**, ai sensi degli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione

Trasparente", all'indirizzo www.parcovallelambro.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs.14/03/2013, n.33. Il Direttore Saverio D'ambrosio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Parco Regionale della Valle del Lambro. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:



PARCO VALLE LAMBRO

Monza Brianza

Determinazione Area Amministrativa - Finanziaria nr.11 del 26/01/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024 Impegno di spesa 2024 131/0 **Data**: 26/01/2024 Importo: 1.830,00

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER D.P.O.) PERIODO 01/02/2024-31/01/2025

CIG B01BC3A801

Capitolo: 2024 3800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Codice bilancio: 1.03.1.0103 **C.I.G.:** B01BC3A801 **SIOPE:** 1.03.02.11.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Beneficiario: 0002971 - DOTT.SSA LOIACONO

Il presente documento ha valore di Regolarità Contabile, in relazione a quanto previsto dagli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, 183 comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

PARCO VALLE LAMBRO Ii, 26/01/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Miriam lannelli